Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

## Art. 4

(Disposizioni per la tutela dei geositi)

- 1. L'accesso ai geositi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.
- 2. Per le finalità di cui alla presente legge è vietato:
- a) distruggere, danneggiare, deteriorare o deturpare i geositi;
- **b)** alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti nei geositi di particolare rilevanza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);
- c) alterare la morfologia del terreno nei geositi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c);
- d) asportare e modificare gli elementi caratterizzanti il geosito.
- 3. Nei geositi non è consentito:
- a) realizzare nuove cave;
- **b)** realizzare impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti o varianti sostanziali degli impianti esistenti;
- **c)** utilizzare fanghi di depurazione in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).
- 4. L'autorità competente può autorizzare, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia, deroghe alle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e di cui al comma 3, per la realizzazione di interventi di interesse

collettivo. A tal fine il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di geologia il progetto dell'intervento corredato di una relazione geologica illustrativa dell'impatto sul geosito.

(1)

**5.** La struttura regionale competente in materia di geologia emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei geositi, nonché ulteriori specifiche forme di tutela per i geositi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e caratterizzati da particolari necessità di salvaguardia.

## Note:

1 Parole soppresse al comma 4 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019